Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 5 ottobre 2021

Proprietà e diritti reali

Sulla possibilità di notificare telematicamente un atto giudiziario relativo ad un contenzioso estraneo all'attività professionale del destinatario, all'indirizzo pec risultante dai Pubblici Registri
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Impugnazioni

Non è censurabile in Cassazione il "convincimento" del giudice di merito, formato a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.
di **Franco Stefanelli, Avvocato**

Responsabilità civile

Illecito endo-familiare per mancato riconoscimento del figlio: il risarcimento del danno presuppone la consapevolezza della procreazione
di **Martina Mazzei, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Recesso dal contratto di locazione del locatore fallito: al conduttore in bonis spetta un equo indennizzo, la cui determinazione spetta al giudice delegato
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto e procedimento di famiglia

Attribuzioni di denaro tra conviventi: non rimborsabili se riconducibili a esigenze familiari e proporzionate alla capacità reddituale delle parti
di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Diritto e reati societari

Nessuna liberalità se la partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia ceduta al figlio ha lo stesso valore dell'incremento dell'azienda derivante dal suo apporto
di **Virginie Lopes, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Prova della sussistenza dei requisiti dimensionali ai fini della esclusione dalla soggezione al fallimento e assenza di bilancio approvato
di **Carlo Trentini, Avvocato**

Diritto Bancario

Rapporto "contestato" e segnalazione alla Centrale dei rischi
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Soft Skills

Comunicare il pro bono
di **Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude**

Proprietà e diritti reali

Sulla possibilità di notificare telematicamente un atto giudiziario relativo ad un contenzioso estraneo all'attività professionale del destinatario, all'indirizzo pec risultante dai Pubblici Registri

di **Saverio Luppino, Avvocato**

"...Omissis... osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo pec, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente...Omissis" **(Ordinanza Tribunale di Bologna 7.7.21, inedita)**

Com'è ormai ben noto a chi svolge la professione forense, a decorrere dal 31 gennaio 2012, quasi tutti gli atti riguardanti un processo civile possono essere notificati in proprio da qualsiasi avvocato che a) possegga una firma digitale in corso di validità; b) sia titolare di un indirizzo PEC censito nel REGINDE; c) sia munito di una procura alle liti ex art. 83 c.p.c.; d) abbia estratto l'indirizzo PEC del destinatario da un pubblico elenco idoneo alla notificazione via posta elettronica certificata.[1]

Quella appena menzionata è un'innovazione rilevante che ha permesso di snellire il carico di lavoro degli uffici giudiziari, di garantire una celere instaurazione dei giudizi civili e, auspicabilmente, una riduzione dei tempi di risoluzione degli stessi nonché un importante risparmio sui costi del processo.

A circa dieci anni dall'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 44, infatti, si può confermare che il novello sistema di notificazione telematica ha reso il lavoro degli avvocati più agevole e ha sensibilmente ridotto le occasioni di intervento *ante iudicium* degli uffici giudiziari.

L'auspicio per il prossimo futuro, dunque, è che un'innovazione come questa sia ancor meglio implementata e potenziata, al fine di condurre ad una smaterializzazione definitiva degli atti del processo, senza per questo rinunciare alle garanzie fondamentali del contraddittorio e

dell'oralità, in alcun modo violate dall'informatizzazione dei fascicoli. È desiderabile, in altri termini, che una tale rivoluzione nel sistema delle comunicazioni tra cittadini e amministrazione della giustizia sia foriera della definitiva modernizzazione del settore processuale civile, ambito che, nel nostro Paese, pecca ancora di una certa vetustà e farraginosità[2].

Nonostante gli innumerevoli pregi, tuttavia, la possibilità offerta agli avvocati di notificare in proprio può essere messa in discussione dalla prassi applicativa quotidiana e dalla specificità di alcune peculiari situazioni.

Tentando di rendere più chiaro ciò che si vuole argomentare, si può riportare un caso che si è recentemente presentato all'attenzione di chi scrive: si era reso necessario **notificare alla controparte**, un **professionista** munito di pec, un **ricorso *ex* art. 447 *bis* c.p.c.**, per una **controversia estranea alla sua attività professionale**.

Orbene, la soluzione ad un tale "rompicapo giuridico" appariva, *prima facie*, semplice ed immediata: **notificare *ex* art. 149 *bis* c.p.c.**, essendo il **destinatario dell'atto un soggetto obbligato a possedere un indirizzo PEC**.

In altri termini, una volta individuato con esattezza l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista, una notifica telematica avrebbe risolto gran parte dei problemi conseguenti alla precedente intervenuta notifica ai sensi dell'articolo 140 cpc e conseguente alla restituzione della cartolina con indicazione di "irreperibilità": da un lato, infatti, l'irreperibilità fisica del convenuto al suindicato indirizzo, attraverso la notifica tradizionale, non sarebbe corrisposta ad una irreperibilità assoluta del medesimo, stante la conclamata e certificata esistenza del suo "**domicilio digitale**"; dall'altro il professionista *de quo* avrebbe ben potuto trarre vantaggio da una notificazione telematica, la quale ha il non trascurabile pregio di **garantire una consultazione immediata e diretta dell'atto** a lui destinato.

Ciò nondimeno, il tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto non conformarsi ad un orientamento pratico e pragmatico, ricorrendo al paradigma che l'utilizzo della notifica telematica all'indirizzo pec noto del resistente sarebbe: "*allo stato preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente*".

Sennonché, per risolvere una così delicata questione, ove si intrecciano interessi contrapposti (da un lato l'interesse alla ragionevole durata del processo civile *ex* art. 111 Cost. e alla conoscenza degli atti del procedimento in cui si è coinvolti; dall'altro, il rischio di richiedere al destinatario dell'atto un dovere di fare "sproporzionato", tenuto conto della sua posizione professionale/lavorativa), non è sufficiente percorrere immediatamente la strada che appare più pervia, essendo necessario compiere una ponderazione costi/benefici molto più approfondita (anzitutto, sia chiaro, al fine di evitare l'infelice esito giudiziario della vicenda).

Si è allora presa in considerazione l'unica alternativa esistente alla notifica telematica, e cioè

quella tradizionale della **notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti *ex* art. 143 c.p.c.** Un'opzione, questa, che avrebbe il pregio di non provocare tumulti nella giurisprudenza di merito e che avrebbe condotto chi scrive ad un esito favorevole della vicenda.

Purtuttavia, una notifica siffatta, apparentemente foriera di vantaggi estesi, rischia di **pregiudicare tutti gli interessi in gioco**: certamente quelli della parte ricorrente, il cui interesse a riscuotere i crediti di sua spettanza rischierebbe di essere vanificato dall'**eccessivo prolungamento dei tempi del giudizio**; ma anche quelli della parte notificata, le cui probabilità di **conoscere effettivamente l'atto notificato** ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sarebbero ridotte (si consideri che tale norma prevede una serie di presunzioni di conoscenza, assolte attraverso il deposito di una copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o addirittura in quella del luogo di nascita del destinatario); infine e più in generale, quelli della stessa amministrazione della giustizia, la quale avrebbe l'onere di sopportare un **costo maggiore**, un **inutile aggravio dei tempi di risoluzione della controversia**, nonché la concreta possibilità di dover provvedere a **riparare i danni occorsi ai cittadini per l'irragionevole durata del processo** ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto).

Nonostante gli evidenti vantaggi che una notificazione telematica comporterebbe, dunque, non si può sottovalutare il rischio che una pronuncia sfavorevole vanifichi gli sforzi ermeneutici di avvocati e operatori forensi.

Ed in effetti in questa direzione stanno già muovendosi i tribunali le corti del nostro Paese: il **Tribunale di Roma**, ad esempio, con **Ordinanza del 26 gennaio 2019**, ha avuto modo di dichiarare la **nullità della notifica dell'atto di citazione all'indirizzo di posta elettronica certificata di un professionista**. Il collegio romano ha ritenuto che, nel caso in cui professionisti od imprenditori ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un **contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata**, la notifica può ritenersi perfezionata solo allorché quello stesso indirizzo PEC rappresenti il **domicilio elettivo della parte**.[3]

Com'è ovvio, tale pronuncia non è l'unica ad essersi attestata su tali posizioni, rappresentando soltanto il segno superficiale di un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito. Orientamento che, ad opinione di chi scrive, si presta a diversi argomenti di confutazione.

In primo luogo, è noto che, ai sensi del decreto legge n. 179/2012, **le società iscritte al registro delle imprese, le pubbliche amministrazioni e i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata**. Ma v'è di più: l'obbligo per i menzionati soggetti di dotarsi di un sistema P.E.C. *ex* d.l. 179/2012 non implica unicamente la necessità di predisporre una casella abilitata all'invio e alla ricezione certificata di messaggi, avendo un contenuto ben più ampio. Secondo l'autorevole opinione della Cassazione, infatti, l'imprenditore e il professionista, hanno il **dovere** "***di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata [...] oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma***

gestionale utilizzato come posta indesiderata".[4]

La giurisprudenza di legittimità, in altre parole, ha già avuto modo di statuire che l'obbligatorietà della P.E.C. per professionisti ed imprenditori si traduce **nel dovere di controllare la posta in arrivo, senza che tali attività "*possano integrare oneri straordinari di diligenza*"**.[5]

Or dunque, l'obbligo incombente sul professionista di controllare la posta in arrivo non può ritenersi limitato alle *e-mail* strettamente dipendenti dalla sua attività professionale, per la semplice ragione che la casella di posta elettronica è un'**entità informatica unitaria** che raggruppa i messaggi non già in base alla pertinenza con l'attività svolta, ma in base alla data di ricezione degli stessi. Dunque, **se il professionista è obbligato a consultare la sua casella elettronica, sarà obbligato a consultarla in ogni sua parte, non tralasciando alcuno dei messaggi ivi contenuti**.

Pur potendosi, dunque, astrattamente sostenere l'irritualità di una notificazione siffatta, l'**art. 156 c.p.c.** prevede la **sanatoria** nel caso in cui l'atto nullo abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.

Orbene, dal momento che lo scopo precipuo dell'atto, ricorso *ex* art. 447 *bis* c.p.c. (e, più in generale, degli atti che instaurano un giudizio civile) non è la costituzione della parte notificata **ma la conoscenza da parte della stessa dell'atto notificato** e che l'art. 156 c.p.c. stabilisce l'impossibilità di pronunciare la nullità di un atto del procedimento se l'atto medesimo ha raggiunto lo scopo cui è destinato, risulta evidente l'incongruità del summenzionato orientamento giurisprudenziale: l'asserita irritualità di una notificazione *ex* art. 447 *bis* c.p.c. per un contenzioso estraneo all'attività del professionista coinvolto (peraltro qui non condivisa, in quanto in nessuna norma è dato riscontrare un espresso divieto in tal senso) non ne comporta la nullità, dal momento che **l'avvenuta consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario determina, al pari di una lettera raccomandata, una presunzione di conoscenza che può essere vinta solo a patto che si dimostri l'incolpevole impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.)**.

In secondo luogo, risulta difficilmente tollerabile, in un ordinamento costituzionale che riconosce ai suoi cittadini il **diritto alla ragionevole durata del processo civile** e **alla conoscenza degli atti dello stesso** (**art. 111 Cost.**) e che addirittura ripara i danni che questi subiscono in conseguenza dell'irragionevole durata dei processi (vd. la c.d. legge Pinto), anteporre alla celere definizione del processo medesimo e alla piena conoscenza, da parte del convenuto, degli atti che lo compongono, le impalpabili esigenze di un "garantismo", retaggio di una concezione non moderna e, per di più, nocivo per la parte che da tale assetto normativo dovrebbe trarre tutela.

L'esito scaturente dall'impossibilità di notificare gli atti processuali civili presso il domicilio digitale della persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, infatti, è l'applicazione *tout court* dell'**art. 143 c.p.c.** e la conseguente attivazione di un **procedimento lungo e dispendioso**

che, per di più, non garantisce in alcun modo la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

A fronte di tali considerazioni, non possiamo che augurarci un cambio di orientamento da parte della giurisprudenza di merito, magari stimolata dai più recenti esiti dottrinali e dall'autorevole intervento della Cassazione.

Chi scrive è ben consapevole del fatto che la telematizzazione del processo è un fenomeno inarrestabile e foriero di molte novità incoraggianti ma anche di pericolosi e semplicistici salti nel vuoto. Ciò che si ritiene necessario, tuttavia, non è un'informatizzazione *tout court* del processo ma una **graduale smaterializzazione dei documenti** che lo compongono e delle "consegne a mano" che lo caratterizzano.

Specie in ambito civile (diverso è il discorso per il processo penale, ove la compromissione di alcuni diritti fondamentali della persona necessita di una cautela esponenzialmente maggiore) le innovazioni tecnologiche necessitano di una graduale e controllata introduzione nel sistema processuale, al fine di garantire che il processo non si attardi rispetto alle **rapidissime evoluzioni sociali ed economiche**.

Ad opinione di chi scrive, solo un Paese capace di favorire la celere risoluzione delle controversie civili (anche mediante l'impiego di moderne ed efficienti tecnologie) può ambire alla **crescita economica** e al **benessere dei suoi cittadini**.

Per concludere, sarebbe opportuno chiedersi se possa davvero **considerarsi sconosciuto il domicilio di chi risulti obbligato a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata**, costituendo quest'ultimo una sorta di **"estensione tecnologica" degli spazi vitali della persona**, e se sia lecito, al fine di tutelare il destinatario di un atto, ledere il suo diritto di conoscere l'atto medesimo. Oltre al danno del prolungamento dei tempi processuali, dunque, la beffa dell'aver affievolito le garanzie poste a tutela del convenuto. Una situazione, insomma, che non salvaguarda la posizione economico/giuridica di alcuno e che necessità, pertanto, di una rimeditazione in tempi rapidi.

[1] Tra i tanti, in via autoreferenziale, si cita: D'Ancona-Luppino, Dallo sfratto alla riconsegna del processo locatizio", Maggioli , 2014.

[2] Il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, né è fulgido esempio, specie sulle risorse messe in campo per la riforma della giustizia.

[3] Tribunale di Roma, Sezione VI Civile, Ordinanza 26 gennaio 2019.

[4] Cassazione civile, Sez. L., Sentenza 21.05.2018, n. 12451.

[5] *Ibid.*

Master di specializzazione
DIRITTO DELL'E-COMMERCE
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

Impugnazioni

Non è censurabile in Cassazione il "convincimento" del giudice di merito, formato a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.

di **Franco Stefanelli, Avvocato**

Cass., Sez. II., ud. 3 febbraio 2021, 19 luglio 2021, n. 20553, Pres. Est. Di Virgilio.

[1] Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Vizio di motivazione – Valutazione delle prove – "Convincimento" del giudice circa la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova – Censurabilità – Esclusione (cod. proc. civ., artt. 2727, 2729; cod. civ., artt. 116, 360)

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, è attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: resta, pertanto, estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

CASO

M.G. (proprietario della p.f. e della p.m. e della p.ed.) e, per quanto ancora rileva, M.A. (proprietario della p.f.) ed T.E. (proprietario della p.f.), con atto di citazione notificato in data 13/11/2001, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Trento, Mo.Ge. nonché Mo.Ma. e Mo.Em.Ma.Te. chiedendo che fosse dichiarato l'acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici in favore dei predetti fondi, siti nel Comune di Topolinia, sulla strada che, partendo dalla strada comunale, attraversa i fondi delle convenute (p.f. e p.ed., siti nello stesso Comune), ed, in subordine, per effetto dell'interclusione dei fondi degli attori, che fosse costituita servitù coattiva di passo ai sensi dell'art. 1051 o comunque

dell'art. 1052 c.c. Interrotto il giudizio per il decesso di Mo.Em.Ma.Te. e riassunta la causa nei confronti dei suoi eredi P.N., P.D. e P.M., il tribunale, con sentenza definitiva del 2010, costituiva servitù di passaggio coattivo a carico delle pp.ff. e della p.ed. ed in favore delle pp.ff. e della p.m., della p.ed. ed rigettava la domanda di M.G., M.A. ed T.E. di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore dei rispettivi immobili.

Mo.Ge., con atto di citazione notificato a M.G., M.A. ed T.E., ha proposto appello avverso tale sentenza. Gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, ed hanno, a loro volta, proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il tribunale aveva rigettato le domanda di usucapione della servitù.

Integrato il contraddittorio nei confronti di Mo.Ma. e P.N., P.D. e P.M., quali eredi di Mo.Em.Ma.Te., la corte d'appello, in primo luogo, accoglieva l'appello principale per cui, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande di costituzione della servitù coattiva di passaggio sui fondi dell'appellante, e, in secondo luogo, rigettava l'appello incidentale, condannando, infine, M.G., M.A. ed T.E. al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio.

La corte, in particolare, riteneva, innanzitutto, che, "*all'esito degli approfondimenti peritali disposti in questo grado*", i quali non si prestano a censure avendo il consulente tecnico d'ufficio fornito "*tutti gli elementi per la valutazione sia della sussistenza della lamentata interclusione, sia della idoneità del percorso indicato dagli appellati a soddisfare i requisiti di cui all'art. 1051 c.c.*", dovesse essere esclusa la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva a favore dei fondi degli appellati ed a carico dei fondi dell'appellante.

La corte d'appello, quindi, in riforma della sentenza appellata, respingeva le domande di costituzione di servitù coattiva a carico dei fondi dell'appellante ed in favore dei fondi degli appellati. La corte, allora, esaminava l'appello incidentale con il quale gli appellati lamentavano il rigetto da parte del tribunale della domanda, proposta in via principale, volta all'accertamento dell'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio in favore dei rispettivi fondi ed a carico dei fondi di proprietà dell'appellante.

La corte, quindi, stabilito che (solo) con riferimento al fondo p.f. sussiste il requisito dell'apparenza della servitù, procedeva a verificare la concorrenza dell'ulteriore requisito richiesto per l'usucapione, vale a dire l'esercizio di un potere di fatto ultraventennale in capo al proprietario del predetto fondo corrispondente al contenuto di una servitù di passaggio sui fondi dell'appellante. Sul punto la corte d'appello, dichiaratamente condividendo le conclusioni cui era pervenuto il tribunale, escludeva che le dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati in giudizio abbiano positivamente confermato l'esercizio da parte del proprietario del predetto fondo di un potere di fatto, protrattosi per un ventennio, corrispondente ad una servitù di passaggio a piedi o con mezzi agricoli per l'accesso al preteso fondo dominante per il tramite del cancello in questione.

La corte, quindi, respingeva l'appello incidentale e, ritenuto che, in base all'esito complessivo del giudizio, l'integrale soccombenza degli appellati imponesse la condanna degli stessi alla

rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore della controparte, liquidava le stesse con riguardo allo scaglione di riferimento della causa, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014.

M.M., M.A., M.L. ed M.I., nella dichiarata qualità di eredi di M.G., nonché M.A. e T.E., con ricorso notificato il 10/6/2016, hanno chiesto, per nove motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Mo.Ge. ha resistito con controricorso. Mo.Ma., P.D., P.N. e P.M. sono rimasti intimati.

Tra i motivi di ricorso proposti, rilevano in questa sede in particolare il quinto ed il sesto motivo, per il tramite dei quali i ricorrenti, denunciando, con il quinto motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato il fatto, che gli appellati avevano sempre affermato, che la p.f. non possiede, in realtà, uno sbocco diretto sulla pubblica via, risultando chiaramente dalla tavola 1 allegata alla relazione del consulente tecnico d'ufficio che il sedime delle strada comunale è distante dalla p.f. di alcune decine di metri, e che l'unica strada che si diparte dalla strada comunale è la stradina insistente sui pretesi fondi serventi p.f. e p.ed., sussistendo, piuttosto, con la proprietà comunale solo un'intersezione geometrica in un punto in cui essa consta in una scarpata; con il sesto motivo, i ricorrenti, denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, per ovviare all'interclusione della p.ed. e delle pp.ff., è possibile attraversare il fondo p.ed. e raggiungere così la pubblica via, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, come emerge dalle foto allegate alla consulenza tecnica d'ufficio, il passaggio tra le case è molto stretto ed, in più, vi è un arco che rende molto più difficoltoso l'accesso, impedendo a determinati mezzi, come ambulanze, trattori ed auto di una certa dimensione.

SOLUZIONE

[1] La seconda sezione della Corte di cassazione, in continuità rispetto ad un orientamento, che si può ritenere oramai consolidato, ha affermato che l'omissione dell'esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253/2017). Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano specificamente indicato quali fossero stati i fatti storici che la corte d'appello, benché decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe del tutto omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare un'inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, infatti, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431/2004; Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 1234/2019, che ha affermato: "In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per

valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c."), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

QUESTIONI

[1] I ricorrenti, in sostanza, si dolgono del fatto che la corte di appello abbia optato per valutazioni e conseguenti percorsi interpretativi diversi rispetto a quelli prospettati dai primi; la doglianza, tuttavia, risulta priva di consistenza, infrangendosi sul differente accertamento in fatto operato, sul punto, dal giudice di secondo grado. È noto che, secondo SS.UU. n. 8053/2014, l'art. 360 c.p.c., n. 5, consente di denunciare in cassazione – oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "*mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*", nella "*motivazione apparente*", nel "*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*" e nella "*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "*sufficienza*" della motivazione – solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, Cass. n. 27415/2018, secondo cui: "*L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie*" e, in tal senso, si veda anche Cass. n. 28887/2019, per cui: "*L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa*"; Cass. n. 14014/2017; Cass. n. 9253/2017). Pertanto, una volta escluso, come nella specie, che la motivazione resa dalla corte d'appello sia inesistente o apparente o contraddittoria, l'accertamento dei fatti può essere censurato in cassazione solo per l'omesso esame da parte del giudice di merito di un "fatto storico" controverso, che sia stato oggetto di

discussione ed appaia "decisivo" ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 23940/2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, ha l'onere di indicare non una mera "questione" o un semplice "punto" della sentenza, bensì il "fatto storico", principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. SS.UU. n. 5745/2015) – il cui esame sia stato del tutto omesso, nonché il "dato", testuale o extratestuale, da cui lo stesso risulti dagli atti del giudizio e il modo in cui sia stato oggetto di discussione tra le parti, nonché, infine, la sua "decisività" (Cass. n. 14014/2017; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 20188/2017). L'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253/2017). Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno specificamente indicato quali sono stati i fatti storici che la corte d'appello, benché decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe del tutto omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, infatti, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431/2004; Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 1234/2019), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Il compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267/2008), ma soltanto quello di dover controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176/2017): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che il percorso prospettato dagli attori fosse, per i fondi serventi, più oneroso rispetto a quelli che

la stessa sentenza ha, di volta in volta, rinvenuto in ragione delle esigenze dei fondi dominanti e delle caratteristiche fattuali e giuridiche dei diversi fondi coinvolti.

Responsabilità civile

Illecito endo-familiare per mancato riconoscimento del figlio: il risarcimento del danno presuppone la consapevolezza della procreazione

di **Martina Mazzei, Avvocato**

Cass. civ., [ord.], Sez. I, 9 agosto 2021, n. 22496 – Pres. Genovese – Rel. Iofrida

[1] **Risarcimento del danno – Illecito endo-familiare – Danno non patrimoniale – Mancato riconoscimento del figlio – Consapevolezza della procreazione**

(Cod. civ. artt. 269, 2059)

[1] *"In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endo-familiare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio."*

CASO

[1] Una donna adiva il Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 269 c.c. al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità del convenuto che, per anni, aveva rifiutato il riconoscimento ed il versamento dei mezzi di sussistenza. L'attrice, in particolare, chiedeva il risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito per il mancato riconoscimento della figlia. La domanda veniva accolta e confermata in sede di appello quanto alla dichiarazione giudiziale di paternità, accertata a seguito di CTU immunogenetica, ma veniva rigettata la richiesta risarcitoria del danno morale per difetto della prova della consapevolezza, da parte del convenuto, del fatto che "*dall'oggettiva consumazione di rapporti non protetti tra il convenuto e la madre dell'attrice*" fosse nata una figlia.

La donna, pertanto, ricorreva in Cassazione chiedendo la censura della sentenza d'appello nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza dell'illecito endo-familiare.

SOLUZIONE

[1] La ricorrente, in particolare, con il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2043, 2059, 1227 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., e artt. 1175 e 1375 c.c., con riferimento alla statuizione in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'illecito endo-familiare dedotto per assenza della prova, anche indiziaria, dell'elemento psicologico della consapevolezza dell'evento nascita, dovendosi invece valorizzare la "*consumazione di rapporti non protetti quale autonoma fonte di responsabilità e di risarcimento*".

La Corte di Cassazione, dopo un'attenta ricostruzione dei principi fondamentali in tema di illecito endo-familiare, ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le doglianze attoree.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in epigrafe affronta il tema della risarcibilità dell'**illecito endo-familiare da mancato riconoscimento del figlio**.

La Suprema Corte, in prima istanza, ricorda che in ordine alla sussistenza **dell'illecito endo-familiare** attinente al rapporto filiale, **nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore**, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che **la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti**, *in primis* l'art. 30 Cost., così dandosi luogo ad un'**autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.** esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (in questi termini si veda anche Cass. civ. 10 aprile 2021, n. 5652 con nota di F. FORTE, *Il risarcimento del danno non patrimoniale da colposo ritardo nel riconoscimento della paternità naturale*, in Il Corriere giuridico n. 12/2012).

Ciò posto, la Prima Sezione rammenta che **il mancato riconoscimento dei figli deve avere i caratteri tipici dell'illecito civile** e, pertanto, essere **causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto**.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. civ. 22 novembre 2013 n. 26205), infatti, essendo **l'obbligo dei genitori** di **educare e mantenere i figli**, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., "*eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità*", si determina "*un automatismo tra*

responsabilità genitoriale e procreazione, *che costituisce il* ***fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore***". Il **presupposto di tale responsabilità** e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tuttavia, **è** costituito dalla **consapevolezza del concepimento**.

In relazione al requisito soggettivo della consapevolezza, poi, la Corte di Cassazione (Cass. civ. 22 novembre 2013 n. 26205) ha precisato che esso non si identifica "*con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie d'indizi univoci, generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento*".

Orbene nel caso sottoposto all'esame della Corte, il Tribunale aveva accertato che la madre della ricorrente ed il padre naturale non avevano avuto più contatti dal 1967, anno della nascita della bambina, che non vi fosse alcuna circostanza da cui desumere, anche a livello indiziario, che il convenuto potesse essere stato consapevole del fatto che da tale rapporto fosse nata una figlia, che alcuna richiesta era stata inoltrata dalla madre, avendo la stessa costituito una famiglia con altro uomo, il quale aveva provveduto, dopo il decesso della ricorrente, ad adottare la bambina.

La statuizione della Corte d'appello, con la quale si è confermata la decisione di primo grado, pertanto, a detta della Suprema Corte, risulta conforme ai principi di diritto esposti ed alle norme civili in tema di illecito aquiliano, in quanto, nel caso in esame, "*difetta un necessario quadro indiziario univoco in ordine alla consapevolezza del fatto della procreazione, sussistendo, al più, un dato ricavabile dal fatto stesso della nascita, vale a dire che i genitori naturali non avessero intrattenuto rapporti sessuali protetti*".

Alla luce delle considerazioni che precedono la Suprema Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato il seguente **principio di diritto**: «*In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endo-familiare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio*».

Comunione – Condominio - Locazione

Recesso dal contratto di locazione del locatore fallito: al conduttore in bonis spetta un equo indennizzo, la cui determinazione spetta al giudice delegato

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Cassazione Civile, Sezione 6 1, Ordinanza del 7 luglio 2021, n. 19264, Presidente Acierno, Relatore Dolmetta.

"In caso di fallimento del locatore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 80, comma 2, l. fall., al conduttore spetta un equo indennizzo la cui determinazione è rimessa al giudice delegato.

In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'astratta spettanza del diritto, non aveva proceduto alla liquidazione dell'indennità assumendo un difetto di documentazione da parte del conduttore."

CASO

Nel 2016 due società, la Steelsud s.r.l. e la Futura s.r.l., stipulavano – la prima in qualità di proprietaria e locatrice di beni immobili, la seconda in qualità di conduttrice – dei contratti di locazione immobiliare. Nel corso dello svolgimento dei relativi rapporti sopravveniva la dichiarazione di fallimento della società Steelsud. Nel 2017, il curatore del fallimento dichiarava di recedere dai predetti contratti di locazione, comunicandolo alla società conduttrice Futura. Con la stessa comunicazione dichiarava inoltre di riservarsi di quantificare l'indennizzo per l'anticipato recesso, il quale, in caso di dissenso, sarebbe stato determinato dal giudice delegato. Non raggiungendo le parti un accordo sulla misura l'indennizzo dovuto, nel 2018 la società Futura presentava istanza al giudice delegato chiedendo la liquidazione della somma indennitaria.

SOLUZIONE

Con ordinanza del 2019, il giudice delegato rigettava la richiesta rilevando in proposito come il curatore fallimentare nella sua relazione riferiva che pur non escludendosi in astratto la possibilità di determinare il richiesto indennizzo, il contratto di locazione avrebbe potuto sciogliersi prima della scadenza per altra causa, in quanto risultava una morosità nel pagamento dei canoni locatizi in capo a parte conduttrice. Avverso il provvedimento del giudice delegato, Futura proponeva reclamo *ex* art. 26 legge fallimentare innanzi alla Corte di Appello di Napoli, la quale dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Avellino. Riassunto il giudizio avanti a tale giudice, questo rigettava il reclamo. In proposito, il Tribunale, richiamando il disposto dell'art. 80 della legge fallimentare[1] ed in particolare del 3 comma di tale disposizione, rilevava che «*ratio* e fondamento dell'indennizzo è di ristorare il locatore dell'immobile allorquando, in caso di intervenuta pronuncia di fallimento, non possa fare più affidamento su mensilità previamente concordate». Aggiungeva poi il Tribunale che l'unico dato certo a propria disposizione consisteva nell'ammontare della morosità, peraltro nemmeno contestata dalla società reclamante, laddove la pretesa indennitaria – seppure astrattamente spettante – non appariva quantificabile. Il Tribunale proseguiva poi affermando che il reclamo proposto dalla società Futura non risultava «ancorato a dati oggettivi o a documentazione analiticamente verificabile»[2] e concludeva che, «in assenza di elementi giustificativi della pretesa indennitaria, specie con riferimento al *quantum* richiesto; in presenza, altresì, di chiari e univoci dati attestanti, al contrario, il debito della reclamante verso il Fallimento Steelsud» andasse respinto ed il reclamo igettato.

Avverso tale decisione del Tribunale, la s.r.l. Futura ricorreva per Cassazione. L'unico motivo di ricorso verteva sulla nullità dell'ordinanza del Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 80 legge fall. nonché per omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione dell'ordinanza. Secondo la ricorrente infatti il Tribunale aveva confuso l'indennizzo con il pagamento dei canoni pertanto si sarebbe dovuto parlare, nel caso, di «parziale compensazione». In particolare, il ricorso censurava la pronuncia del Tribunale, poiché non aveva considerato che, nella specie, si faceva riferimento a un contratto ancora pendente al tempo della dichiarazione di fallimento della società locatrice e perché, comunque, non aveva applicato la disciplina dettata nella norma dell'art. 80 legge fall., **univoca nel riconoscere al conduttore *in bonis* il diritto a ottenere un equo indennizzo.** Resisteva, con controricorso, il fallimento della s.r.l. Steelsud, sollevando eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso proposto.

La Cassazione accoglieva il ricorso ritenendo fondato il motivo di censura.

QUESTIONI

L'ordinanza in oggetto pone rilievo su alcune questioni giuridiche di particolare importanza, tra le quali il diritto del conduttore *in bonis* all'equo indennizzo nel caso di recesso dal contratto di locazione del locatore fallito; l'esercizio di tale diritto e il ruolo del giudice delegato nel determinare e liquidare l'indennizzo.

Con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte chiarisce preliminarmente che si tratta di

un'ipotesi di contratto di locazione immobiliare pendente al momento del **fallimento del locatore e non del conduttore**, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale. Ne consegue che alla fattispecie concreta si applichi la norma dell'art. 80 commi 1 e 2 legge fallimentare, non già del comma 3, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.

Gli Ermellini pongono poi in evidenza un ulteriore dato materiale: il curatore fallimentare aveva comunicato alla società conduttrice di recedere dai contratti di locazione immobiliare in essere prima dello spirare del termine di un anno dall'avvenuta dichiarazione di fallimento (nel rispetto della prescrizione di cui alla parte iniziale del comma 2 dell'art. 80 legge fall.). Tale dato ha quindi eliminato ogni eventuale possibilità di ipotizzare un successivo – e, per così dire con le parole della Cassazione, ulteriore – scioglimento del contratto di locazione. Invero, hanno precisato i Giudici di Piazza Cavour, **un contratto già sciolto – per effetto di un esercitato potere di recesso (o anche per altra ragione) – non può essere sciolto di nuovo, né il recesso è negozio unilaterale passibile di revoca, una volta che, come accaduto nel caso di specie, sia stato efficacemente esercitato**. Ciò, specificano gli Ermellini, non incide in alcun modo sul diritto del Fallimento di riscuotere tutti i canoni di locazione che vengano a scadenza sino al momento in cui la dichiarazione di recesso del curatore viene a prendere effetto. L'applicazione della norma dell'art. 80 comma 2 legge fall. comporta che il recesso del curatore venga a prendere effetto, in ragione del disposto dell'ultimo periodo del comma, solo una volta che siano «decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento**». All'esercizio del recesso da parte del Fallimento del locatore segue subito, il diritto del conduttore al conseguimento di un «equo indennizzo», come connesso all'anticipato scioglimento del contratto, che il recesso del curatore viene a produrre.**

Il testo dalla norma dell'art. 80, comma 2, legge fall. è inequivoco: **il conduttore vanta un vero e proprio diritto soggettivo, che si fonda direttamente nella legge** e che, tra l'altro, si manifesta come diritto non solo all'accertamento della sussistenza degli occorrenti presupposti, ma anche alla concreta definizione del *quantum* spettantegli appunto a titolo di indennizzo.

Ne segue che, laddove ricorrano effettivamente i presupposti dell'equo indennizzo del conduttore *in bonis,* il giudice non può comunque fermarsi a riconoscere l'astratta spettanza del diritto di indennizzo, così come ha invece ritenuto di fare il Tribunale di Avellino. **Deve, per contro, procedere propriamente all'effettiva definizione della misura di indennizzo che nel concreto spetta al contraente *in bonis*.** Ché la determinazione del giudice si pone, allora, quale passaggio necessario per rendere liquido il credito di indennizzo e quindi lo stesso esigibile.

Non potrebbe in ogni caso rilevare che il contraente *in bonis* non abbia, nell'eventualità, prodotto documentazione a supporto della propria richiesta di liquidazione dell'indennizzo.

Peraltro, la disposizione dell'art. 80, comma 2, legge fall. non attribuisce al giudice il limitato compito di verificare se la somma pretesa dal contraente *in bonis* sia da ritenere corretta oppure no, **ma assegna al giudicante delegato il potere/dovere di determinare in positivo l'entità dell'indennizzo che spetta al contraente *in bonis*,** al di là (e a prescindere) della

richiesta monetaria che quest'ultimo sia venuto a formulare per tale proposito.

D'altra parte, la legge dispone espressamente che il giudice, nello svolgimento della predetta attività determinativa, debba sentire gli «interessati»: così da potere (e, nel caso, dovere) chiedere al contraente *in bonis,* non meno che al curatore, ogni informazione e dato che stimi possa essergli utile o di cui, comunque, ritenga di avere bisogno ai fini della liquidazione.

[1] R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare, art. 80: "il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile."

[2] In tal senso il Giudice di merito citava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'indennizzo da

recesso anticipato dovrebbe corrispondere ai canoni che avrebbero potuto essere percepiti sul mercato delle locazioni (cfr. Cass. Civ. sent., 11 novembre 1994, n. 9423).

Diritto e procedimento di famiglia

Attribuzioni di denaro tra conviventi: non rimborsabili se riconducibili a esigenze familiari e proporzionate alla capacità reddituale delle parti

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, n.18721

Obbligazioni naturali – irripetibilità – indebito arricchimento

(art. 2034 c.c. – art. 2041 c.c.)

Nell'ambito di una convivenza di fatto, il pagamento di una somma per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'ex convivente, si configura come adempimento di un'obbligazione naturale quando la prestazione è contenuta nei limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali di chi ha effettuato il pagamento. In tal caso dette somme non sono rimborsabili alla cessazione della convivenza.

Caso

Il tribunale di Udine aveva accolto la domanda di un uomo volta a ottenere la condanna al pagamento di Euro 92.000, corrispondente a quanto pagato per l'esecuzione di lavori e opere nell'immobile di proprietà della convenuta, ex compagna convivente.

Secondo i giudici, gli esborsi effettuati non potevano essere ricondotti alla solidarietà conseguente alla convivenza, durata solo quattro anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per la mantenere la famiglia, dell'esclusivo vantaggio per la proprietaria dell'immobile e dell'oggettiva consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell'attore e al suo complessivo patrimonio.

La Corte d'appello dava ragione alla donna, ritenendo che l'ex convivente avesse dato il consenso al verificarsi dello squilibrio patrimoniale, poiché aveva partecipato attivamente ai

lavori di ristrutturazione, scegliendo in modo autonomo gli impianti e i costosi arredi (spesso anche in disaccordo con la compagna) da utilizzare nella casa della convenuta destinata a residenza familiare.

Pertanto la Corte qualificava le prestazioni effettuate dal convenuto come obbligazioni naturali, che trovano giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia, e rientranti nei limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l'adempiente disponeva (reddito e patrimonio immobiliare e mobiliare risultato di 500.000,00 Euro).

L'uomo ricorre in Cassazione sostenendo l'esistenza di un indebito arricchimento dell'ex compagna ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Soluzione e percorso interpretativo seguito dalla Cassazione

La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, i quali hanno correttamente concluso che l'importo delle operazioni effettuate dovesse essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c..

La sentenza richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente può essere qualificata come adempimento di un'obbligazione naturale quando la prestazione sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi effettua la spesa (Cass. Civ. n. 14732/2018; Cass. Civ. n. 11303/2020).

Non è possibile richiamare l'ingiusto arricchimento di un soggetto a danno dell'altro avvenuto senza giusta causa, qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.

La Corte esprime chiaramente il principio secondo cui è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell'altro solo in presenza di prestazioni a vantaggio del primo non rientranti nel mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va rapportato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.

Questioni

E' ormai acquisito il principio secondo cui nel ménage familiare nelle famiglie di fatto si configura un dovere reciproco di assistenza e di contribuzione corrispondente a quello prescritto ai coniugi dall'articolo 143 c.c. Le prestazioni patrimoniali compiute nell'ambito della famiglia di fatto, assumono i caratteri della doverosità.

Le spese di vitto e alloggio, sostenute nell'ambito di unioni di fatto, in quanto obbligazioni

naturali, non sono ripetibili.

Diritto e reati societari

Nessuna liberalità se la partecipazione nella società in accomandita semplice di famiglia ceduta al figlio ha lo stesso valore dell'incremento dell'azienda derivante dal suo apporto

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza 29 settembre 2021, n. 26229

Parole chiave: Società – Società in accomandita semplice – Partecipazione sociale – Donazione – Liberalità – Apporto

Massima: *È escluso che, in concomitanza della costituzione di una società in accomandita semplice, sia stata realizzata dal* de cuius *una liberalità in favore del figlio, se il valore della partecipazione sociale di quest'ultimo corrispondeva all'incremento di valore dell'azienda derivante dal suo apporto nell'impresa familiare.*

Disposizioni applicate: art. 769 c.c.

Nel caso di specie in esame, uno dei figli (e erede) di una defunta ha chiamato in giudizio gli altri eredi nonché la società in accomandita semplice di famiglia in relazione alla **successione della madre**, lamentando che, al momento della costituzione della suddetta società, era stata **realizzata dalla *de cuius* una liberalità in favore di uno dei figli, ledendo i propri diritti di legittimario**.

In particolare, l'attore asseriva che, all'atto della costituzione della società in accomandita semplice mediante **conferimento della farmacia di proprietà della *de cuius***, il figlio in favore del quale sarebbe stata posta in essere una liberalità, sarebbe diventato **compartecipe della società in misura del 49%**, allorquando la madre – nonostante il conferimento dell'intera azienda – avrebbe acquistato soltanto la partecipazione del 51%.

Sia il Tribunale di prime cure, che la Corte d'Appello respingevano tuttavia le pretese attoree, escludendo che fosse stata realizzata dalla *de cuius* una liberalità in favore del figlio

(convenuto in giudizio) all'atto della costituzione della società, giacché **la partecipazione sociale corrispondeva all'incremento di valore dell'azienda conseguente all'apporto di tale figlio nell'impresa familiare**, circostanza peraltro oggetto di valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio.

L'erede soccombente in primo grado e in appello proponeva pertanto ricorso in Cassazione, ribadendo che l'impresa familiare era di proprietà esclusiva della madre, che il figlio che aveva partecipato insieme alla madre alla gestione dell'impresa **vantava tutt'al più un diritto di credito nei confronti della titolare** e che la Corte d'appello aveva usato un criterio di calcolo errato che aveva portato alla **duplicazione di tale credito**, in quanto usato sia in sede di **determinazione del valore dell'azienda conferita nella società di nuova costituzione**, sia quando **il conferimento del figlio è stato ritenuto pressoché paritario con quello rettificato della madre**.

La Corte di Cassazione ha tuttavia rammentato qual era stato il ragionamento logico della Corte d'Appello, sottolineando che il ricorrente non lo avesse preso in considerazione. Pare infatti che l'atto costitutivo della società in accomandita semplice prevedesse specificamente che la *de cuius* avesse conferito nella società l'azienda commerciale, nonché ogni credito e debito derivante dalla gestione della stessa fino a tale data. In questa logica, la quota di incremento di valore dell'azienda riferita alla attività di gestione dell'impresa del figlio rappresentava un credito vantato da quest'ultimo nei confronti della titolare dell'impresa e al tempo stesso un debito di quest'ultima nei confronti del figlio.

Ciò premesso, **la partita attiva del figlio, creditore della madre, e quella passiva della madre debitrice del figlio si sono neutralizzate** quando la madre, invece di pagare in denaro il proprio debito, lo ha estinto rendendo il figlio creditore compartecipe dell'azienda per un importo corrispondente al suo credito.

Orbene, a norma dell'art. 769 c.c., la donazione è "*il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione*", circostanza che non si è verificata nel caso di specie, in quanto né la madre ha subito un impoverimento, né il figlio ha beneficiato di alcun arricchimento, **non sussistendo pertanto i requisiti oggettivi della donazione**.

Alla luce di quanto precede, la Corte di Cassazione, rifacendosi al ragionamento della Corte d'Appello e ai precedenti giurisprudenziali costanti sul punto, ha respinto il ricorso.

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Prova della sussistenza dei requisiti dimensionali ai fini della esclusione dalla soggezione al fallimento e assenza di bilancio approvato

di **Carlo Trentini, Avvocato**

Cassazione civili 23 luglio 2021, n. 21118, Pres. Cristiano, Est. Dolmetta

Parole chiave: dichiarazione di fallimento – presupposto soggettivo – limiti dimensionali – sussistenza alla data della presentazione della domanda e della pronunzia di apertura della procedura – mancata approvazione dell'ultimo bilancio – irrilevanza

Riferimenti normativi: art. 1, secondo comma, l.fall.

Massima: *La ricorrenza dei limiti dimensionali esentativi dalla dichiarazione di fallimento deve accertarsi con riferimento al tempo della proposizione della domanda per l'apertura del procedimento e della successiva, eventuale, pronunzia. A tale fine, se i bilanci approvati assumono senz'altro rilevanza privilegiata, dalla mancata approvazione dell'ultimo bilancio, il cui termine di presentazione sia scaduto, non consegue che l'accertamento vada compiuto retrodatandolo alla data dell'ultimo bilancio approvato, dovendosi comunque fare riferimento alla situazione attuale, rispetto alla quale può valere ogni altro utile elemento probatorio.*

Caso e soluzione accolta

Avverso decisione della Corte d'appello di Venezia, che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la società fallita propone ricorso per cassazione lamentando che la corte territoriale aveva errato per non aver tenuto conto che, non essendo stato approvato il bilancio dell'ultimo esercizio, la decisione avrebbe dovuto prendere a riferimento i precedenti tre bilanci approvati, se pure relativi ad esercizi anteriori. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso motivando la decisione con l'affermazione che la *ratio* della norma dell'art. 1 l.fall. consiste nell'evitare che vengano aperte procedure di fallimento nei confronti di debitori di modeste dimensioni, con costi sproporzionati e ben scarse aspettative di

soddisfazione per i creditori; che, pertanto, la verifica delle dimensioni va compiuta con riferimento alla situazione attuale, alla data del procedimento, ben potendo la situazione subire mutamenti rispetto a quella di date precedenti; e che, se pure, a tale fine, i bilanci assumono rilievo particolare, essi non costituiscono l'unico elemento idoneo all'accertamento della situazione. E poiché l'onere della prova del rispetto dei limiti dimensionali incombe sul debitore, questi non può dolersi della mancata acquisizione, d'ufficio, da parte del giudicante, di altri elementi probatori.

Commento La decisione assunta appare corretta e convincentemente motivata. Essa offre lo spunto per una serie di precisazioni in ordine allo stato della giurisprudenza in ordine alla questione dei limiti dimensionali nel subprocedimento per dichiarazione di fallimento. Innanzi tutto, mette conto ricordare che, come esattamente osservato da attenta dottrina[1], i limiti dimensionali si riconnettono a **dati contabili** e cioè a dati ricavabili (o che dovrebbero essere ricavabili) dalle scritture obbligatorie (per gli imprenditori collettivi) e dall'inventario (che si conclude con il bilancio), per gli imprenditori individuali.

Su tali presupposti, i **bilanci pubblicati** (e non impugnati) costituiscono una fonte di prova privilegiata (ancorché non una prova legale, v. *infra*); cosicché il debitore, su cui grava l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali, se intende superarne l'efficacia probatoria deve fare ricorso a prove documentali di pari efficacia[2], giacché, anche sulla base del canone interpretativo *ex ore tuo te iudico*, non è, evidentemente, possibile una semplice contestazione.

Nell'ambito di tale complessa lettura, è parimenti incontestato che le risultanze dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie del debitore **non** assumono valore di **prova legale**[3], né tanto meno inibiscono l'acquisizione di altre fonti di prova nel corso del procedimento prefallimentare[4]. E i dati contabili, in tanto possono tenersi per buoni in quanto le relative **annotazioni siano corrette**[5]; così, se l'ammontare dell'attivo patrimoniale risulta superare il limite per un'errata contabilizzazione della posta titolare/conto prelievi, il dato contabile va corretto, con le conseguenze del caso[6]. Ciò non significa, peraltro, che i dati contabili vadano semplicemente disattesi, se ritenuti non conformi ai valori effettivi (come ritenuto da certa giurisprudenza)[7]; il riferimento ai dati contabili (se corretti) consente di determinare con certezza la situazione (con **"certezza e rapidità"**), escludendo la possibilità di difformità interpretative e consentendo rapidità di decisione; diversamente, nel caso d'imprese con molti beni, magari ammortizzati, ma ancora utilizzabili, s'imporrebbe la necessità di complesse perizie[8].

In generale, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, possono come di seguito riassumersi:

- "*i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la **base documentale imprescindibile***"[9];
- non sussiste peraltro alcuna preclusione o limitazione in ordine agli elementi probatori utilizzabili, cosicché nulla esclude che possano valutarsi **anche altri documenti o elementi probatori**[10];

- i bilanci **non** costituiscono, peraltro, una **prova legale**, per cui, ove siano ritenuti inattendibili, il debitore è onerato di fornire per altro mezzo la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità[11]; (in particolare, si consideri il caso d'inattendibilità per l'approvazione di plurimi bilanci, per la mancanza del *quorum*, la compagine essendo costituita da due soli soci, e per la mancata contabilizzazione di un debito rilevante[12]);
- ciò non significa che il tribunale possa disattendere le risultanze dei bilanci senza **adeguatamente motivare**[13];
- è onere del debitore depositare i bilanci approvati; il deposito di **copie informali di bilanci non approvati** deve equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi[14]; e, infatti, l'art. 15, quarto comma, l.fall. si riferisce ai bilanci veri e propri, soprattutto approvati; la produzione di copie informali di bilanci non basta: "*e comunque per essere speso come atto riferibile alla società, il bilancio deve essere almeno approvato, a tacere del profilo della pubblicazione dello stesso*"[15];
- nel caso in cui la **società debitrice sia in liquidazione**, non è ammessa la produzione di un bilancio di liquidazione rettificato (a valori contabili diminuiti), rispetto al bilancio di liquidazione depositato all'inizio della fase di liquidazione, sia per il tempo trascorso rispetto al primo, originario, sia per la deviazione rispetto ai principi normativi e contabili che sovraintendono alla formazione del bilancio, conseguendone l'attendibilità di tale documento ai fini della valutazione del superamento o meno di parametri soglia[16].

Conclusivamente, la decisione in commento è conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza e va valutata come giuridicamente corretta.

[1] G. Bersani – S. Caltabiano, *I presupposti soggettivi di fallibilità ex art. 1 l.f. alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali*, in *Il Caso.it*, pubb. 26.8.2017, pag. 11.

[2] App. Torino 4 marzo 2011, in *Fall.* 2011, 632.

[3] Cass. 1° dicembre 2016, n. 24548, in *Giust. civ. Mass.* 2017, *rv* 641892-01.

[4] Sempre Cass. 1° dicembre 2016, n. 24548, cit.

[5] Cass. 14 giugno 2019, n. 16117, in *Diritto &Giustizia.*

[6] Trib. Udine 30 novembre 2012, in *Il Caso.it*, pubb. 19.12.2012.

[7] Così Trib. Udine 13 gennaio 201, in *Il Caso.it*, pubb. 30.5.2012.

[8] G. Bersani – S. Caltabiano, *I presupposti soggettivi di fallibilità ex art. 1 l.f. alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali*, cit., pag. 8; Trib. Piacenza 7 dicembre 2007, in *Fall.* 2007, 597.

[9] Cass. 18 giugno 2018, n. 16067, in *Guida al diritto* 2018, 43, 60; Cass. 1° dicembre 2016, n. 24548, cit.; Cass. 30 giugno 2014, n. 14790, in *Giust. civ. Mass.* 2015, *rv* 631506; Cass. 28 giugno 2012, n. 11007, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 861; App. Torino 4 marzo 2011, cit.

[10] Cass. 9 aprile 2021, n. 9045, in *Il Caso.it, pubb.* 22.4.2021; Cass. 9 novembre 2020, n. 25025, in *Il Caso.it, pubb.* 21.11.202; Cass. 23 novembre 2018, n. 30516, in *Unijuris.it*, pubb. 28.3.2019.

[11] Cass. 30 giugno 2014, n. 14790, cit.; Cass. 28 giugno 2012, n. 11007, cit.; App. Torino 4 marzo 2011, cit.

[12] Cass. 28 giugno 2012, n. 11007, cit.

[13] Cass. 30 giugno 2014, n. 14790, cit.

[14] Cass. 30 maggio 2013, n. 13643, in *Giust. civ. Mass.* 2013, *rv* 626748.

[15] Cass. 30 maggio 2013, n. 13643, cit.

[16] App. Milano 7 luglio 2017, in *Massimario OCI*, mass. n. 01029.

Diritto Bancario

Rapporto "contestato" e segnalazione alla Centrale dei rischi

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Le variabili di classificazione (stato del rapporto) delle segnalazioni alla Centrale dei rischi consentono di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati (la segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato, cfr. Istruzioni Bankitalia in tema di Centrale dei rischi, Cap. II, Sez. II, par. 1.5).

Si considera "contestato" qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore *ex* D.Lgs. n. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

L'esistenza della contestazione deve essere indicata (in Centrale dei rischi) a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento: le segnalazioni dovranno essere adeguate dall'intermediario «in conformità a quanto stabilito dal provvedimento» (vincolante). Devono essere aggiornate in Centrale dei rischi non solo le segnalazioni successive all'accertamento giudiziale ma ragionevolmente anche quelle pregresse: diversamente, la Centrale dei rischi seguiterebbe a palesare una situazione non più attuale e vera dopo l'accertamento giudiziale, con svilimento della funzione della Centrale dei rischi stessa.

È stato rilevato (Frigeni) che riguardo alle sentenze di primo grado, *ex* art. 282 c.p.c., se la contestazione davanti all'autorità giudiziaria ha ad oggetto esclusivamente l'esistenza del credito, solo dal passaggio in giudicato della pronuncia può scaturire l'obbligo di aggiornare la segnalazione; diversamente, se è stata richiesta e ottenuta anche una condanna alla cancellazione della iscrizione per difetto dei suoi presupposti, la provvisoria efficacia di siffatta pronuncia sarebbe sufficiente per operare l'immediato adeguamento della segnalazione in Centrale dei rischi.

La solvibilità o no del debitore non assume un ruolo determinante ai fini della segnalazione di un credito come "litigioso" in Centrale dei rischi (a differenza dell'appostazione "a sofferenza"), essendo sufficiente la sussistenza di una seria e reale controversia tra le parti circa l'esistenza e l'entità del credito (Trib. Milano 3.3.2015). Secondo la più condivisibile giurisprudenza, non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (c.d. credito litigioso), qualora la contestazione giudiziale o stragiudiziale abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando tale contestazione sia alla base del rifiuto del cliente di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Paola 9.3.2018; Trib. Bari 11.1.2017; Trib. Milano 3.3.2015; Trib. Pescara 21.12.2006.)

La giurisprudenza ha altresì chiarito che la segnalazione del credito come "contestato" evidenzia che il mancato rientro non è dovuto ad una valutazione negativa dell'affidabilità del soggetto segnalato bensì che lo stesso sostiene che la pretesa della banca sia infondata. In sostanza, detta segnalazione di contestazione non appare idonea a determinare in capo al soggetto segnalato un pregiudizio grave e irreparabile nei confronti del sistema bancario (Trib. Venezia 31.3.2017; Trib. Venezia 28.12.2016; Trib. Venezia 13.10.2016; Trib. Vicenza 31.3.2016).

Soft Skills

Comunicare il pro bono

di **Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude**

Moltissimi studi professionali, anzi quasi tutti, seguono dei progetti *pro bono*, assistono, per le materie legali o tributarie fondazioni, associazioni, onlus, istituti, organizzazioni no profit o persone svantaggiate, sposandone, in alcuni casi la causa.

Pro bono deriva dal termine di matrice latina *pro bono publico* "per il bene di tutti", l'espressione è utilizzata per descrivere un fardello professionale di cui ci si fa carico volontariamente e senza la retribuzione di alcuna somma, appunto, come un servizio pubblico.

A differenza del volontariato, il pro bono, particolarmente comune nella professione legale, rappresenta la concessione gratuita di servizi o di specifiche competenze professionali al servizio di coloro che non sono in grado di affrontarne il costo.

A questo proposito, in Italia, è stata istituita, nel 2017, su iniziativa di avvocati, studi legali e associazioni forensi, l'associazione, Pro Bono Italia, con l'obiettivo di promuovere una cultura pro bono nel Bel Paese, della Funzione Sociale dell'Avvocatura, e come tale, strumento fondamentale per la tutela dei diritti umani e il miglioramento dell'ordinamento giuridico. L'associazione, attorno alla quale gravitano più di 750 persone, con 100 no profit nella rete, ha avuto 220 richieste di pro bono dalla sua fondazione.

Ma come è giusto comunicare, pubblicizzare, rendere nota la propria attività pro bono? Ed è giusto e opportuno farlo? O il rischio è quello di apparire ostentatori?

CONTINUA A LEGGERE